

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(nel giudizio NRG 4241/2022)

Nell'interesse: di **Francesca Irene Chiedi**, nata a Taranto il 19.10.1990 e residente in Taranto alla Via dei Papaveri 10, c.f. CHDFNC90R59L049I, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288. *ricorrente;*

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *amministrazioni resistenti;*

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente.*

nei confronti di: **Parrulli Vincenzo**, residente in Via Aurelia, 511 - 00165 Roma (Roma), *controinteressati.*

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,

- 1) Della **Graduatoria finale di merito aggiornata, Profilo CU/GIUL, inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**, per come approvata dalle Commissioni Esaminatrici e

- validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 25 maggio 2022, pubblicata sul sito di Formez Pa in data 06.06.2022, nella parte in cui alla ricorrente non viene assegnato il corretto punteggio in relazione alla prova d'esame e viene collocata in posizione inferiore rispetto alla Graduatoria di merito precedente;
- 2) Dell'Avviso pubblicato in data 24/06/2022 concernente l'assegnazione delle sedi a ciascun vincitore;
 - 3) Dell'Avviso pubblicato da Formez Pa in data 07.06.2022 recante la *Manifestazione preferenza sedi*, unitamente agli allegati Elenco sedi, e in particolare a quello relativo al profilo CU/GIUL;
 - 4) Dell'Avviso di *Scelta amministrazioni e sedi per posti non assegnati* pubblicato da Formez Pa, sul relativo sito, in data 19.07.2022
 - 5) Ogni atto e/o verbale attinente la formulazione della Graduatoria di merito finale aggiornata del 06.06.2022, sebbene allo stato sconosciuto;
 - 6) Ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale;
- unitamente ad ogni altro atto già impugnato con ricorso principale***

Per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) sul quesito indicato in ricorso, previa eliminazione della reattiva penalità assegnata, con conseguente aumento del punteggio assegnato in Graduatoria,

in alternativa, per l'annullamento

del quesito in questione con conseguente riparametrazione del punteggio ottenuto mediante aumento proporzionale dei punteggi positivi ottenuti sulle altre risposte esatte,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito indicato in narrativa previa eliminazione della negatività assegnata, o ad invalidarlo con conseguente riparametrazione del punteggio, al riconoscimento dell'idoneità in capo alla stessa; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

1. Sono noti i fatti di causa già esaustivamente rappresentati nel ricorso che qui si
2. Intendono per richiamati e trasfusi.
3. L'odierna deducente con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato
4. l'esito della prova selettiva scritta chiedendo la rettifica del punteggio nell'ambito della Graduatoria – profilo CU/GIUL del 25.03.2022.
5. Il Tar Lazio Roma – Sez. IV, all'esito dell'udienza camerale, adottava l'Ordinanza cautelare n. 3770-2022, con cui si sanciva che *“la domanda cautelare va accolta in ragione dell'ambiguità della formulazione del quesito controverso, e ciò nei limiti della sospensione dell'efficacia del punteggio (comprensivo della penalità irrogata alla ricorrente per il quesito contestato) della prova preselettiva”* e, quindi, veniva accolta la domanda di sospensione cautelare.
6. Nel contempo, in data 06.06.2022 Formez Pa pubblicava una nuova Graduatoria di merito, aggiornata, per il Profilo CU/GIUL, all'interno della quale la ricorrente ha visto peggiorare la propria situazione, **ritrovandosi collocata dalla posizione iniziale n. 1003 alla nuova posizione di 1010, perdendo dunque ben 7 posizioni.**
7. In data 07.06.2022 la P.a. ha poi pubblicato l'Avviso relativo alle Modalità e tempi per la manifestazione dell'ordine di preferenza per le sedi; preferenze da esprimersi entro il 14.06.2022.
8. Da ultimo, in data 19.07.2022 Formez Pa ha pubblicato il seguente Avviso *“A partire dalle ore 10,00 del giorno 20 luglio 2022 e fino alle ore 10,00 del giorno 22 luglio 2022 i candidati vincitori che non hanno effettuato la scelta dell'amministrazione e della sede, devono inviare la scelta dell'amministrazione e della sede di destinazione, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il sistema Step One”*.
9. Si evidenzia, infine, come, benchè la pronuncia cautelare sia stata ritualmente notificata alle controparti in data 16.06.2022, la P.a. non abbia ancora provveduto all'esecuzione delle misure cautelari, nei limiti espressi dalla detta pronuncia; a nulla sono valse le istanze trasmesse dalla ricorrente a mezzo pec (cfr. All.4).

10. Per tutto quanto esposto, parte ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, ritiene illegittimo il provvedimento impugnato e chiede che lo stesso venga annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittimità derivata della Graduatoria di merito aggiornata

In primo luogo, atteso che il provvedimento impugnato, con i presenti motivi aggiunti, è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con ricorso originario, ponendosi quale ulteriore atto lesivo della sfera giuridica ed economica e personale della ricorrente, con il presente atto deduce la illegittimità del predetto provvedimento per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue l'illegittimità anche in via derivata degli atti oggi impugnati.

Infatti, alla ricorrente non è stato riconosciuto il punteggio corretto in merito al quiz ***“La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dal’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica...”***, (già giudizialmente accertato come ambiguo) e con ciò ritrovandosi esclusa dall’elenco dei vincitori del concorso o comunque in una posizione non adeguata.

La Graduatoria aggiornata risente, quindi, degli stessi vizi della Graduatoria del 25.03.2022 e, pertanto, anch’essa deve essere annullata nella parte di interesse, e precisamente nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto un punteggio corretto in riferimento alla prova scritta. Non solo: l’aggiornamento della graduatoria comporta una lesione diretta e immediata nella sfera giuridica di parte ricorrente sicché – come spiegato in fatto – la medesima si è ritrovata in una posizione peggiorativa (dalla 1003esima posizione alla 1010esima).

Inoltre, tali provvedimenti son stati impugnati con i presenti motivi aggiunti al fine di non incorrere in improcedibilità dal momento che come da giurisprudenza consolidata di Codesto Tar (cfr. ex plurimis sent. n. 3902/2021), ***“i partecipanti ad un pubblico concorso che intendano contestare la legittimità della procedura con l’impugnazione della graduatoria di merito finale devono altresì gravare tutti i successivi provvedimenti di rettifica della stessa. A venire in rilievo, per vero, è “un atto che, inserendosi in una fattispecie a formazione progressiva, ha una propria autonomia definitiva, di talché il rispettivo contenuto è destinato, di volta in volta, ad essere superato dall’atto successivo, adottato all’esito di rinnovata valutazione dell’Amministrazione (graduatoria di rettifica)”*** (T.A.R. Lazio, Sezione Terza-Bis,

sent. n. 5024/2021). E, dunque, l'impugnativa di quest'ultimo provvedimento risulta essere necessaria.

*

1. **Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
2. **Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
3. **Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
4. **Ingiustizia grave e manifesta.**
5. **Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
6. **Violazione del *favor participationis*.**
7. **Violazione del principio di proporzionalità.**
8. **Violazione dell'art. 51 Cost.**
9. **Disparità di trattamento.**
10. **Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.***
11. **Travisamento dei fatti.**
12. **Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
13. **Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
14. **Motivazione carente, perplessa e generica.**

Per tuziorismo difensivo, si richiamano tutti i vizi già eccepiti in occasione del ricorso principale; vizi che riverberano la loro incidenza negativa – come già anticipato – anche nella nuova Graduatoria.

Orbene, le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: il quesito n.7 ha condotto la ricorrente a flaggare l'opzione n. 1 piuttosto che la soluzione ritenuta corretta (opzione n. 3) e ciò appunto per l'errata e imprecisa formulazione di quest'ultima in quanto contenente l'avverbio “*esclusivamente*” di certo fuorviante per come meglio si dirà. Il quesito in questione ha ovviamente inciso negativamente sulla valutazione complessiva della ricorrente che ha perso così l'opportunità di essere idonea vincitrice e presso una sede preferenziale; la soluzione adottata dalla Pa è peraltro manifestamente e gravemente ingiusta, oltre che basata su presupposti di fatto e di diritto completamente errati per come a breve si dirà.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei*

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]*”; principi, tutti, disattesi nella specie dall’*agere* amministrativo.

Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta erroneità, irragionevolezza nonché illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l’interesse a ricorrere per contestare l’assegnazione del punteggio negativo (-0,225) assegnato sul quesito che a breve verrà descritto - atteso che se sullo stesso venisse riconosciuto il + 0,75 (come giusto che sia) con conseguente eliminazione della penalità. Invero, **la ricorrente avrebbe diritto ad un punteggio complessivo di 29,325** (punteggio attuale + 0,975 pt. sul quesito ambiguo) in luogo dell’ingiusto attuale punteggio di 28,35.

Si anticipi sin da ora che la giurisprudenza amministrativa è ferma nel considerare che per il concorsista simili errori nella domanda (o nelle opzioni di risposta) rappresentano un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l’ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo

che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ma esaminiamo il quesito “incriminato”.

Il Quesito n. 7 "La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica..."

- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente neanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (RISPOSTA DATA DALLA RICORRENTE RITENUTA ERRATA)
- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali nè continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **esclusivamente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA PA)

Orbene, la formulazione della risposta (la 3) individuata come “soluzione” da parte della Pa resistente in realtà ha portato la ricorrente ad escluderla e a virare per altra opzione, la 1 (a quel punto la più verosimilmente corretta). Ed invero, il quesito prevede l'utilizzo dell'avverbio “esclusivamente” quando invece la disciplina di riferimento, e nel dettaglio l'art. 2 del D.lgs. 81/2015, utilizza l'avverbio “prevalentemente”; va da sé che l'impiego del primo piuttosto che del secondo cambia totalmente il senso della risposta. E' lapalissiano considerare come “esclusivamente” significhi che la disciplina in questione si applichi SOLTANTO prestazioni di lavoro personalmente, quando invece il dato normativo a cui fa riferimento la domanda prevede che in MAGGIOR MISURA le prestazioni lavorative debbano essere personali (rispetto a quelle non personali) , appunto in prevalenza. E, dunque, proprio la presenza dell'avverbio “esclusivamente” ha condotto la ricorrente a non flaggare la relativa opzione. In effetti, come giustamente descritto dalla ricorrente per il tramite delle pec di riesame inviate alla P.a. (cfr. doc. versata in atti), il sopra citato art. 2 del D. Lgs. 81/ 2015, a seguito

della modifica normativa intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, stabilisce che: “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. In dettaglio, dal novellato art. 2 emerge che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti che si concretano in prestazioni di lavoro "prevalentemente" personali (e non più, quindi “esclusivamente” personali) e che è anche venuto meno il riferimento "ai tempi e a luoghi di lavoro" relativamente al modo in cui il committente può organizzare le modalità di esecuzione della prestazione. La prova dell'ambiguità della soluzione e dell'erroneità quindi del quesito derivato da un dato incontestabile e oggettivo, un dato normativo, che rende pertanto sindacabile l'operato amministrativo in quanto – in omaggio all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato – travalicante i limiti della ragionevolezza e della logicità. Aver subito l'incidenza negativa di tale quesito concretizzatasi nella impossibilità di ottenere una posizione “utile” in graduatoria rappresenta una ingiustizia grave e manifesta , e, pertanto, appare opportuna la rettifica in aumento del punteggio della ricorrente con conseguente riconoscimento dell'idoneità.

D'altronde, si ribadisce che il quesito è stato già giudizialmente dichiarato ambiguo: il TAR Lazio – Roma, Sez. 1 bis, con Ordinanza cautelare n. 230/2022, in relazione a tale quesito, ha espressamente affermato che **“Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, le tre alternative offerte ai candidati risultavano tutte errate, in base alla disciplina normativa vigente, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare alla candidata la mancata individuazione della risposta che meno si discostava dalla soluzione corretta”**. Si rammenti , invero, che secondo la giurisprudenza amministrativa - **ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta** per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643). Ciò rappresenta un limite oggettivo alla discrezionalità amministrativa.

Limite non rispettato però dalla Pa procedente nell'elaborazione del quesito in questione e tanto a detrimento degli interessi giuridici della ricorrente.

Il quesito non presenta una risposta univocamente corretta né tantomeno può dirsi corretta esclusivamente la soluzione indicata da Formez Pa in quanto confutata dal tenore letterale di una norma di legge tale per cui non vi è bisogno di alcuna particolare indagine per acclararne l'erroneità.

La domanda, quindi, andrebbe abbonata con assegnazione del punteggio positivo o, in alternativa, invalidata con conseguente rettifica in aumento dei punti sulle altre risposte esatte date dalla ricorrente.

È evidente l'erroneità e l'ambiguità che connota il quesito gravato comportando inevitabilmente un fraintendimento ai danni della ricorrente. Le domande formulate in prove concorsuali debbono risultare chiare, non incomplete o ambigue, in modo da consentire l'univocità della risposta. Pertanto ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e al contempo i quesiti che prevedono più risposte esatte ovvero nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, dunque, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. Dunque come ha chiarito a più riprese la giustizia amministrativa *“Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. Quanto precede vale, in particolare, nei casi in cui l'iter logico del candidato per la soluzione del quesito si raccorda – come nel caso di specie – a regole certe e predeterminate da cui riceve disciplina la fattispecie in esame.”* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/11/2019, n.12643)

La formulazione della risposta considerata corretta, nella specie, ha indotto la ricorrente a virare per una altra opzione, la più plausibile tra le altre due rimanenti del resto; se il quesito avesse riportato fedelmente la norma richiamata e quindi avesse impiegato l'avverbio giusto (prevalentemente) la ricorrente non avrebbe di certo nulla di cui dolersi in Questa sede.

15. Violazione del principio di trasparenza.

16. Violazione del principio di leale collaborazione.

Appare, infine, opportuno segnalare come di fatto la ricorrente sia stata costretta – al fine di ottenere giustizia – ad attivare il presente giudizio considerata l’assenza totale di dialogo con la P.a., nonostante i plurimi stimoli creati dalla ricorrente con le pec di riesame inviate (da ultimo il 15.02.2022); richieste tutte rimaste prive di riscontro. E’ lapalissiano considerare come, in mancanza di un provvedimento di rettifica generale sul quesito e sulle prove del turno della ricorrente, ciò rappresenti un grave deficit di trasparenza amministrativa, che acclara una mancanza di dialogo tra P.a. e cittadino ingiustamente leso, in violazione di tutti i principi espressi dalla l. 241-1990, e fra tutti il principio di leale collaborazione.

SULLA DOMANDA CAUTELARE DEL RICORSO PER MOTIVI

AGGIUNTI

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse anche gli effetti degli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti e non disponesse altra idonea misura cautelare (rettifica anche con riserva del punteggio ottenuto nella nuova Graduatoria, riesame della posizione della ricorrente entro un lasso di tempo congruo), considerato che, come allegato in atti, le sedi sono in corso di assegnazione e i posti vacanti stanno per essere completamente coperti, e che **nella nuova Graduatoria la deducente ha perso ben 7 posizioni.** Viste le tempistiche strette di cui agli Avvisi che prevedono i candidati concorsisti scelgano le sedi di preferenza, è particolarmente urgente sospendere gli effetti di tale nuova Graduatoria e degli stessi avvisi nell’attesa della definizione del merito e limitatamente alla posizione della ricorrente, sicché con l’assegnazione del punteggio rivendicato la stessa diventerebbe vincitrice e potrebbe quindi accedere ad una “sede di prima scelta”. Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell’**evidente** pregiudizio subito dalla ricorrente nell’assegnazione dei punti sul quesito indicato in narrativa, anche in ragione di un provvedimento giudiziale che ha già accertato la fondatezza – sommaria – delle ragioni della ricorrente; considerato, da un lato, il rischio di esaurimento dei posti e, dall’altro, la celerità che connota l’iter concorsuale, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto

della ricorrente venga tutelato, nell'attesa della sentenza di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio, e tanto non sarebbe giusto considerata la palese fondatezza delle argomentazioni Quivi addotte. Una volta terminata la fase di assegnazione sedi, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro (i vincitori in realtà sono già convocati), rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA**

- **in via cautelare:** confermare le misure cautelari già disposte con Ordinanza n. 3370/2022 anche con riferimento alla Graduatoria aggiornata e agli altri atti meglio indicati in epigrafe; e, quindi, sospendere, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva – del punteggio complessivo della ricorrente unitamente all'ordine cautelare di riesaminare la sua posizione entro congruo termine;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75 previa eliminazione della negatività assegnata (il – 0,225) sulla domanda indicata nel ricorso originario, con conseguente accertamento dello *status* di idonea vincitrice e contestuale aumento del punteggio ottenuto; in alternativa, invalidare il quesito con conseguente riparametrazione del punteggio mediante aumento del punteggio positivo su tutte le altre domande.

Per quanto concerne il Contributo unificato, preme evidenziare che con il presente ricorso per motivi aggiunti, non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione di un secondo atto susseguente all'introduzione del ricorso principale, per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale e con i Motivi aggiunti, in quanto ritenuti

illegittimi. Si richiede a codesto Ecc.mo TAR di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione, anche tenuto conto del comportamento omissivo della resistente.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 25.07.2022

Avv. Danilo Granata